

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Rep. N. ____ del 09.11.2023

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE
SOCIALE - Anni 2023/2025**

**CIG: 978858972D - Valore del contratto € 54.927,36 IVA 5%
esclusa**

TRA

- Casu Giuliana, nata a Cagliari il 11.03.1969, Responsabile dell'Area Socio-culturale del Comune di Settimo San Pietro, codice fiscale e partita Iva 80004000925;
- Atzori Anna Paola, nata a Guspini il 08.06.1959, residente in Guspini, Via Manno n. 27, avente C.F.TZRNPL59H48E270X, la quale interviene e stipula, nella sua qualità di Rappresentante legale, nel nome e nell'interesse del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. SOCIALE CONSORTILE ONLUS con sede a Cagliari in via G.M. Angioy n. 18, partita Iva 03170140929.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile dell'Area Socio-culturale n. 327 del 21.04.2023 si procede a indire gara mediante RDO su CAT Sardegna, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della gestione del Centro di Aggregazione Sociale per gli anni 2023/2025;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Socio-culturale n. 863 del 19.10.2023 si aggiudica il servizio suddetto alla ditta Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. SOCIALE CONSORTILE ONLUS;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Socio-culturale n. 884 del 27.10.2023 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;
- la ditta è iscritta alla CCIAA, n. 031170140929.
- la ditta ha costituito la prescritta cauzione definitiva di € 2.748,62 mediante polizza fidejussoria assicurativa, che si allega al presente atto;

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – La Premessa di cui sopra forma parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – Il Comune di Settimo San Pietro, come sopra rappresentato dal Responsabile dell'Area Socio-culturale, affida alla ditta come sopra rappresentata, che accetta, la prestazione avente per oggetto la gestione del Centro di Aggregazione sociale per per il periodo Novembre 2023 – Ottobre 2025.

ART. 3 – L'esecuzione del Servizio è soggetta all'osservanza piena ed incondizionata di tutti i patti, condizioni e norme, dedotti e risultanti, nel loro complesso, dal Capitolato d'Appalto e dal Patto d'integrità, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, benché non materialmente allegati, e dal presente contratto;

ART. 4 – La gestione del Centro di Aggregazione sociale è affidata con decorrenza dal 01.11.2023 e sino al 31.10.2023. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto.

Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per i Comuni, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e verificate le compatibilità di bilancio, l'affidamento del servizio potrà essere ripetuto, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e comunque agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 2 (due) anni, con determinazione del Responsabile dell'Area Socio-Culturale del Comune . Il nuovo affidamento potrà essere effettuato sulla base di una valutazione condotta dalla stazione appaltante, sulle condizioni di mantenimento dell'interesse pubblico e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio.

Se allo scadere del termine contrattuale la stazione appaltante non avesse provveduto ad aggiudicare nuova gara, si procederà alla proroga del contratto per un periodo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali.

ART. 5 – Con il presente contratto la ditta si impegna a fornire le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto nonché a garantire le prestazioni e fornire le attrezzature descritte nel Progetto Tecnico presentato in sede di gara, facente parte integrante del presente contratto, benché non materialmente allegato.

ART. 6 – Le prestazioni oggetto dell'appalto saranno realizzate con il seguente monte ore per operatore:

n. 1 coordinatore n. 264 ore annuali;

n. 1 operatore musicale n. 240 ore annuali;

n. 2 Educatori socio-pedagogici n. 672 ore annuali complessive

Il numero complessivo delle ore di servizio per ciascun operatore si intende presunto in quanto legato al reale fabbisogno.

ART. 7 - Con riferimento alle interferenze di cui all'art. 26 – comma 3 – del D. Lgs. 81/2008, si rilevano costi per la sicurezza pari a zero.

Non è stato necessario redigere, tra i documenti a corredo del contratto, il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI), di cui all'art. 26 – comma 3 – del D.Lgs. 81/2008, in quanto, non sono stati rilevati rischi da interferenze.

ART. 8 – La direzione e la supervisione generale del servizio competono al Responsabile dell'Area Socio-culturale. La ditta dovrà individuare un Referente che avrà il compito di curare e verificare, mediante procedure e protocolli operativi concordati con la Direzione di cui sopra, la gestione del personale e lo svolgimento del servizio, così come specificato alla lett. b), art. 7 del capitolato d'appalto.

ART. 9 – Per la realizzazione del Servizio, oltre al Referente della ditta, verranno impiegate le figure professionali specificate e quantificate agli artt. 7 e 8 del Capitolato.

ART. 10 – la ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto, provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale con le modalità indicate nel capitolato d'appalto.

ART. 11 – la ditta si impegna a garantire il coordinamento ed il controllo del servizio nonché le attività di monitoraggio e controllo di qualità, così come descritte nel progetto tecnico. Tutte le spese inerenti l'organizzazione, l'amministrazione, le retribuzioni, gli oneri fiscali e sociali del personale impiegato, nonché tutto ciò che è previsto dal presente contratto, dal capitolato e dal progetto tecnico allegato si intendono a carico della ditta.

ART. 12 - L'aggiudicatario e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dalle Amministrazioni nello svolgimento del servizio stesso e a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 e secondo le modalità previste dal capitolato d'appalto.

Con l'allegato A al presente contratto il Responsabile dell'Area, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, designa il Responsabile Legale della ditta quale Responsabile del trattamento dei dati personali, da trattare nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Codice, dal Regolamento, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 13 - Per tale Servizio il Comune di Settimo San Pietro si impegna a corrispondere alla ditta i seguenti compensi orari:

- a) € 21,53 orarie al netto dell'IVA al 5% per le attività educative;
- b) € 21,53 orarie al netto dell'IVA al 5% per attività dell'operatore musicale;
- c) € 29,74 orarie al netto dell'IVA al 5% per attività di coordinamento.

per un costo totale presunto di Euro 54.972,35 IVA 5% esclusa (€ cinquantaquattromilanovecentosettandue/36 IVA 5 % inclusa).

ART. 14 - I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del servizio verranno effettuati a cadenza mensile, con mandati di pagamento intestati alla ditta e resi esigibili con quietanza del legale rappresentante od in una delle altre forme previste dalla normativa vigente, dietro presentazione di regolare fattura al protocollo del Comune capofila, attraverso il Sistema di interscambio (SdI), con riguardo alle ore di servizio effettivamente prestate; detta fattura dovrà riportare il codice **CIG 978858972D**. La fattura sarà liquidata entro i termini di legge e a seguito della verifica di regolarità contributiva della ditta. Ai sensi del D.M. 55/2013, come integrato con D.L. 66/2014, la ditta e il committente si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi inerenti la fatturazione elettronica. Le fatture, emesse esclusivamente in formato elettronico, dovranno riportare obbligatoriamente il seguente Codice Univoco Ufficio relativo all'Area Socio-culturale del Comune: **9LFCLT**. In allegato alla fattura dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore impiegate da ciascun operatore nonché, con cadenza bimestrale, il resoconto sull'andamento

generale del servizio e le relazioni predisposte dagli operatori di cui all'art.7 del capitolato d'appalto. L'Amministrazione ha facoltà di sospendere i pagamenti nel caso siano constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di terzi, in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l'Amministrazione o nei confronti di terzi.

ART. 15 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010:

- a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

ART. 16 - Al Responsabile dell'Area Socio-culturale, anche per il tramite dei Servizi Sociali comunali e suoi incaricati, competono le funzioni di ispezione e controllo, l'emanazione di richiami e contestazioni all'aggiudicatario, la proposta di risoluzione del contratto in danno allo stesso.

ART. 17 - Resta escluso ogni rapporto diretto di lavoro tra l'Amministrazione e le persone impiegate per la realizzazione del Servizio. La ditta si obbliga, nell'esecuzione del servizio, all'applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente ed in particolare all'applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio suddetto. La ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se

cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e retributivi del personale addetto sono a carico dell'appaltatore, al quale l'Amministrazione potrà richiedere periodicamente, con apposita comunicazione, copia dei documenti comprovanti il rispetto dei suddetti obblighi. Tali obblighi vincolano l'impresa anche se questa non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART. 18 – La ditta assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione appaltante. A tal fine si impegna a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto idonea polizza RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio, con un massimale unico non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro.

ART. 19 – E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto ovvero di subappaltare le prestazioni ed i servizi che ne sono oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto, così come definito nell'art. 17 del capitolato d'appalto.

ART. 20 - L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del

medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 21 - L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Settimo San Pietro. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 22 - Nel caso in cui la ditta non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente contratto e nel capitolato d'appalto il Comune potrà applicare le penali pecuniarie o esigere la risoluzione del contratto, così come dettagliato all'art. 24 dello stesso capitolato. In caso di controversie giudiziarie sarà competente il Foro di Cagliari.

ART. 23 - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato d'appalto si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 24 - La presente convenzione sarà sottoposta alla registrazione in caso d'uso da una delle parti interessate ai sensi della normativa vigente. Saranno a carico del contraente le spese di bollo nonché le imposte e tasse, IVA esclusa, nascenti dalla presente convenzione, in base alle vigenti disposizioni, senza diritto di rivalsa.

Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) e in conformità dell'art.1 comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

Il Legale Rappresentante della Ditta

Anna Paola Atzori

f.to digitalmente

Il Responsabile dell'Area

Socio-Culturale

Giuliana Casu

f.to digitalmente